

Scuola Materna "Carlo Henfrey"

Baveno

STATUTO

PARTE PRIMA

ART. 1 - ORIGINI E CENNI STORICI

La Scuola Materna "CARLO HENFREY" ex asilo Infantile fu istituito dal Cav. Carlo Henfrey con il concorso del Comune di Baveno e di privati cittadini, fu eretto in corpo morale con R.D. 22/10/1872 e cominciò a funzionare nel 1874. Molte persone hanno concorso dal quel momento in poi al sostegno materiale e finanziario dell'Ente e sono da ricordare: S.E la Regina d'Inghilterra, S.A.R. il Principe Ereditario Federico di Germania, Donna Maria Scala Ved. Branca e la Sig.ra Griggi Anna Maria Angela che nel 1933 donò il fabbricato in C.so Umberto 1° al N° 69 e che divenne sede dell'asilo a quell'epoca. Varie furono le sedi sino a quella attuale in Via Marconi, 2. Questo fabbricato costruito con fondi stanziati anche dal Comune di Baveno, diventerà proprietà dell'Ente alla estinzione del mutuo contratto con la Cassa DD PP, come risulta dalla delibera Comunale n. 40 del 10/04/1961. La Scuola Materna "CARLO HENFREY" ha vissuto pienamente lo spirito originale delle sue finalità, allorché anche il nostro territorio ha ospitato numerose famiglie di emigrati che cercavano in questo paese un futuro più sereno. Va dato atto al nostro Ente di aver saputo favorire l'integrazione di questi bambini venendo a volte incontro alle difficili condizioni economiche delle famiglie.

ART. 2 - FINALITA'

La Scuola Materna "Carlo Henfrey" non ha scopo di lucro.

Il fine della Scuola Materna "Carlo Henfrey" è quello di fornire una assistenza ed una educazione dei bambini dai 3 ai 6 anni che sia responsabile interpretazione da parte dei genitori, degli insegnanti e dei soci della domanda di cui i bambini stessi sono portatori: bisogno di cure e di affetto, desiderio di conoscere e sapere.

Tale fine assistenziale-educativo si realizza nella scuola attraverso un rapporto di cooperazione fra i soci, gli amministratori, le educatrici ed i genitori per mezzo di un sistema psicopedagogico che sia indirizzato a:

-considerare il bambino come persona nella sua realtà concreta, individuale, sociale, religiosa; partire dalla conoscenza del bambino, di ciascun bambino, attraverso la manifestazione dei suoi interessi ed il dialogo con gli adulti

-far vivere il bambino in un ambiente naturale ispirato quanto più possibile alla vita familiare ed alla comunità civile e religiosa, nel cui ambiente la Scuola Materna è inserita

-fornire una risposta individuale ai bisogni del bambino, con una adeguata preparazione alla Scuola dell'obbligo, senza peraltro anticiparla.

Le finalità e gli scopi sopra indicati saranno rivolti anche ai bambini delle famiglie in disagiate condizioni economiche o portatori di handicap, senza operare alcuna distinzione di ceto, di fede o razza, dando continuità a quei principi che hanno ispirato i fondatori.

ART. 3 - MEZZI A DISPOSIZIONE - ISCRIZIONE - FREQUENZA

La Scuola Materna "Carlo Henfrey" provvede al proprio fabbisogno economico con le quote sociali, con le oblazioni volontarie da privati, con i contributi degli enti pubblici e con le rette di frequenza.

Le iscrizioni sono regolate dall'ordinamento scolastico in vigore e sono aperte a tutti coloro che ne accettino il progetto educativo, senza distinzioni di ceto, di fede o razza.

All'atto dell'iscrizione deve essere normalmente versata una tassa di iscrizione la cui entità è stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Ai bambini che frequentano la Scuola Materna è somministrata una refezione quotidiana.

La Scuola Materna "Carlo Henfrey" potrà stipulare Convenzioni economiche con Enti Pubblici e Privati.

ART. 4 - SEDE SOCIALE

La Scuola Materna "Carlo Henfrey" ha sede legale in Baveno, Via Marconi 2

PARTE SECONDA - ORGANI DI GESTIONE

ART. 5 Sono organi della Scuola Materna:

- L'Assemblea degli Associati
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Comitato dei Genitori
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il vice Presidente

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 6 Sono considerati soci:

- a) Tutti coloro che, essendo residenti in Baveno o comuni limitrofi e condividendo le finalità della Scuola Materna, ne fanno richiesta su presentazione di almeno un socio, e sono accolti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da sottoporsi a ratifica da parte dell'Assemblea dei soci;
- b) I Genitori o chi esercita la patria potestà sui bambini che frequentano la scuola per il periodo di frequenza del bambino.

Il valore della quota sociale è stabilito dal Consiglio di Amministrazione e ratificato dall'Assemblea.

Ai Soci è richiesto di condividere e di collaborare al migliore raggiungimento dell'obiettivo assistenziale-educativo che si propone la scuola, e di versare nel termine stabilito la quota annuale di associazione.

Per i Soci di cui al precedente punto b), la quota di associazione è compresa nella retta di frequenza del bambino.

Le nuove iscrizioni associative non possono essere accettate a partire dalla data di convocazione dell'Assemblea e fino a dopo l'Assemblea Stessa

Le quote associative relative ai rinnovi devono essere versate entro il mese di febbraio di ogni anno.

Viene meno la condizione di Socio nei seguenti casi:

- per decadenza quando non si è in regola con il pagamento della quota associativa annuale
- per dimissioni volontarie
- per esclusione conseguente a comportamenti del socio in contrasto con gli obiettivi educativi della Scuola, da deliberarsi da parte dell'Assemblea dei Soci.

Quando il bambino cessa di frequentare la scuola, i Genitori perdono la qualifica di Socio di cui al punto b) e possono assumere quella di Socio volontario ai sensi del punto a).

ART. 7 L'Assemblea dei Soci, in quanto di organo deliberante della Scuola Materna, ha la prerogativa di:

- attribuire garanzie di rispetto alle finalità dell'Ente ed alla sua tradizionale partecipazione alla vita comunitaria come momento educativo e di incontro sociale
- eleggere i Membri del Consiglio di Amministrazione e revocarne il mandato
- approvare il bilancio
- approvare i regolamenti e la determinazione degli indirizzi amministrativo ed educativo della scuola (progetto educativo)
- approvare le proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti
- ratificare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ove richiesto
- deliberare sull'esclusione dei Soci

ART. 8 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ad ogni riunione, l'Assemblea elegge al suo interno il proprio Presidente.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente entro i termini previsti dalla legislazione vigente in materia.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

ART. 9 L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno o quando è fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri o da 1/10 dei componenti dell'Assemblea dei Soci.

Nel caso di richiesta da parte dei Consiglieri e dei Soci, la convocazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data della richiesta.

ART. 10 La data e l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea sono stabilite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 Per la convocazione dell'Assemblea deve essere dato avviso ai Soci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione deve inoltre contenere, oltre al luogo ed alla data ed all'ora della riunione, l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 12 L'Assemblea dei soci, in prima convocazione è validamente riunita quando è presente il 50% + 1 dei suoi componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Un socio può delegare con atto scritto il suo voto ad un altro socio; ogni socio non può avere più di due deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti rappresentati.

Le deliberazioni concernenti persone sono assunte a scrutinio segreto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 13 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo ed amministrativo della Scuola Materna ed esercita le funzioni conferitegli dal presente Statuto.

ART. 14 La Scuola Materna è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri di cui:

N. 4 eletti fra i soci in carica

N. 1 nominato dall'Ente Parrocchia SS.Gervaso e Protaso

N. 2 nominati dal Sindaco del Comune di Baveno

I Consiglieri durano in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Le nomine avvengono di norma almeno 45 giorni prima della data di scadenza del precedente Consiglio di Amministrazione il quale resterà comunque in carica sino al termine del proprio mandato.

Le nomine dei componenti il Consiglio di Amministrazione nominati dall'Ente Parrocchia e dal Sindaco devono essere ratificate dalla prima Assemblea Soci convocata. In caso di mancata ratifica detti consiglieri decadono da quel momento.

ART. 15 Sono eletti consiglieri coloro che hanno ottenuto la maggioranza prevista dall'art.11.

(Se nel primo scrutinio non risultassero eletti tutti i Membri previsti all'art. 13 si procederà a ulteriori scrutini di ballottaggio fra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.)

ART. 16 Decadono dalla carica di Consiglieri coloro che:

a) sono dimissionari

b) sono assenti ingiustificati alle riunioni di Consiglio per tre volte consecutive

c) il cui mandato sia stato revocato dall'assemblea dei soci

d) decedono

Il Consigliere decaduto, dimissionario, dichiarato decaduto o deceduto, previa presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, è sostituito dal Socio che nelle ultime elezioni per il Consiglio ha riportato il maggior numero di voti.

Per i consiglieri nominati dall'Ente Parrocchia SS. Gervaso e Protaso e dal Sindaco, spetta agli stessi effettuare una nuova nomina.

ART. 17 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno. Esso è convocato dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno 7 giorni prima di quello prefissato per la riunione del Consiglio. In caso di urgenza questo termine può essere ridotto a ventiquattro ore. La convocazione del Consiglio può essere richiesta al Presidente da un terzo dei consiglieri; il Presidente è tenuto a fissare la data della riunione entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Il Consiglio è valido quando sono presenti la maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenza, teleconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di

intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura del relativo verbale.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 Il Consiglio di Amministrazione:

- a) vigila e collabora con il personale educativo della scuola per il migliore raggiungimento dello scopo dell'Ente;
- b) provvede all'amministrazione, alla gestione della scuola e al suo regolare funzionamento;
- c) redige il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Soci;
- d) elabora il regolamento amministrativo e del servizio scolastico-educativo;
- e) istituisce i necessari organi collegiali di rappresentanza, improntati alla partecipazione democratica
- f) propone all'Assemblea dei soci eventuali modifiche allo statuto e al regolamento;
- g) provvede all'assunzione e alla disciplina del personale;
- h) stipula convenzioni economiche con Istituti ed Enti;
- i) delibera sulle domande di frequenza e sulle richieste di ammissione dei soci, da ratificarsi da parte dell'Assemblea;
- j) stabilisce le rette di frequenza degli alunni e le quote associative, da ratificarsi da parte dell'Assemblea;
- k) delibera in genere, su quanto non sia di competenza dell'Assemblea;
- l) può nominare un Presidente onorario nella persona di un consigliere che si sia distinto per la sua dedizione e per la sua disponibilità nei confronti dell'Ente (tale carica potrà essere ricoperta a vita); il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e non ha diritto di voto.
- m) delibera sugli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili;

Art. 19 Il Consiglio nella sua prima seduta elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Presidente può essere nominato solo tra i consiglieri eletti dai Soci e l'elezione dello stesso è valida se viene fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti ed è proclamato Presidente quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio a maggioranza relativa.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE

Art. 20 - Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti la Scuola Materna "Carlo Henfrey" e, in particolare:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- rappresenta la Scuola Materna "Carlo Henfrey" in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- vigila e dirige tutta l'attività dell'Ente, firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio;
- sottoscrive, con il Tesoriere o un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione, le disposizioni d'incasso e pagamento.

In caso di assenza o impedimenti lo sostituisce il Vice Presidente, delegato dal Presidente con tutti i poteri e le attribuzioni.

IL SEGRETARIO

Art. 21 - La carica di Segretario dell'Ente può essere ricoperta da un membro eletto tra i consiglieri oppure da persona esterna al Consiglio; in quest'ultimo caso non avrà diritto di voto.

Al Segretario dell'Ente, nominato come sopra, compete la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, la regolare tenuta dell'archivio, la raccolta e la conservazione degli Atti

Ufficiali dell'Ente, il disbrigo della corrispondenza e la compilazione di una breve cronistoria dei fatti più significativi che contraddistinguono la vita e l'attività della medesima. Terrà inoltre, d'intesa con il Presidente del Consiglio, i rapporti diretti tra il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme, e il personale responsabile dell'attività educativa della scuola materna.

IL TESORIERE

Art. 22 - La carica di Tesoriere dell'Ente non può essere ricoperta da un membro eletto tra i consiglieri .

Il Tesoriere è il responsabile delle risorse della Scuola materna, della gestione finanziaria, dell'amministrazione e sottoscrive insieme al Presidente o a un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione gli ordini di incasso e di pagamento per conto dell'Ente.

E' incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi. E' inoltre compito del Tesoriere rendere conto al Consiglio di Amministrazione, degli incassi e dei pagamenti effettuati durante l'anno e di predisporre la bozza di bilancio.

Il servizio di esazione e di cassa potrà essere affidato ad una banca.

Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere affidate ad un'unica persona.

COMITATO GENITORI

Art. 23 Il Comitato Genitori è l'organo di collegamento fra genitori, la scuola ed il Consiglio di Amministrazione.

Tale collegamento è effettuato tramite un rappresentante nominato dai genitori stessi.

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno sotto il coordinamento del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di suo delegato.

La convocazione del Comitato può essere richiesta al Presidente da un terzo dei membri del Comitato stesso; il Presidente è tenuto a fissare la data della riunione entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Art. 24 Il Comitato Genitori sarà composto:

- dalla direttrice della scuola e dalle insegnanti
- dai genitori che desiderano impegnarsi nell'ambito della scuola
- dal Presidente o suo delegato
- da un rappresentante dell'Ente Parrocchia SS.Gervaso e Protaso

Art. 25 Sarà compito del Comitato Genitori:

- proporre al Consiglio di Amministrazione i programmi di spesa per il mantenimento dei materiali didattici e per la promozione delle attività scolastiche nell'ambito delle disponibilità del Fondo previsto in Bilancio;
- collaborare con le educatrici per quanto concerne la organizzazione e la programmazione delle attività didattiche della scuola tenendo in considerazione le finalità dell'Ente;
- suscitare le iniziative atte a sensibilizzare la comunità locale riguardo le attività della scuola e le sue finalità;
- cooperare con le educatrici affinché l'ambiente della Scuola Materna risulti la continuazione dell'ambito familiare per un migliore inserimento dei bambini nella comunità sociale e religiosa;
- impegnarsi affinché il bambino senta il momento educativo della Scuola Materna non come stacco della propria famiglia ma abbia la possibilità di comprendere la partecipazione dei genitori alle attività della scuola come momento di amore.

ATTIVITA' DELL' ENTE

Art. 26 - Qualora si ravvisino le condizioni, la necessità e l'utilità del servizio, l'Ente potrà assumere eventuali altre attività di carattere socio-assistenziale-educativo, sempre senza scopo di lucro.

Art. 27 L'Ente Scuola Materna "Carlo Henfrey" aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) e fa proprie le norme contenute nel Regolamento generale delle Scuole Materne aderenti.

SCIoglimento DELL' ENTE

Art. 28- Per lo scioglimento dell'Ente Scuola Materna "Carlo Henfrey" è necessaria la convocazione di un'apposita assemblea straordinaria; la deliberazione, a scheda segreta, deve riportare il voto favorevole allo scioglimento di almeno tre quarti degli associati.

La proposta di scioglimento può essere fatta o dal Consiglio legittimamente in carica e non scaduto o da un terzo degli associati.

In caso di scioglimento "approvato" l'eventuale patrimonio dell'Ente residuo dalla liquidazione di ogni passività, verrà posto a disposizione di analoga Istituzione o Ente scelto dall'Assemblea.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Per quanto non contemplato nel presente statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che saranno previste nelle future legislazioni.